

A.G.C. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Deliberazione n. 374 del 23 marzo 2010 – Approvazione dei contratti tipo disciplinanti l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Sanitaria Regionale e di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Seconda Università degli Studi di Napoli

PREMESSO

che occorre procedere alla sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera con i nominati Direttori Generali dell' Agenzia Sanitaria Regionale, e dell' Azienda Ospedaliera Universitaria Seconda Università degli Studi di Napoli;

RILEVATO

che appare opportuno aggiornare il testo base del contratto tipo, al fine di adeguare talune disposizioni contrattuali a sopravvenute esigenze normative e funzionali, senza per questo incidere sulla coerenza sistematica dello schema di contratto approvato per l'ARSAN con atto deliberativo di Giunta Regionale n. 3094 del 31/10/2003;

che diversamente per l' Azienda Ospedaliera Universitaria Seconda Università degli Studi di Napoli, essendo terminata la fase di sperimentazione che attribuiva all'Università la competenza in ordine all'approvazione del contratto, è necessario predisporre un inedito schema tipo alla luce delle previsioni normative previste per le AA.SS.LL. e AA.OO.;

CONSIDERATO

che in riscontro a specifica richiesta di parere formulata con nota prot.n.887616 del 15.10.2009 dall'A.G.C. Piano Sanitario, Settore Programmazione, l' A.G.C. Avvocatura Regionale con nota prot. n. 2009.0957556 del 5/11/2009, non ha formulato osservazione sugli schemi di contratto aggiornati dal medesimo Settore;

che l' art.18,comma 5 della la Legge Regionale 3 novembre 1994,n. 32,dispone che il contratto con il Direttore Generale è sottoscritto sulla base di uno schema approvato dalla Giunta Regionale;

L'Assessore alla Sanità propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

di APPROVARE i contratti tipo allegati al presente provvedimento, parti integranti e sostanziali dello stesso, disciplinanti l'incarico di Direttore Generale dell' Agenzia Sanitaria Regionale e di Direttore Generale dell' Azienda Ospedaliera Universitaria Seconda Università degli Studi di Napoli;

di INVIARE il presente provvedimento all'A.G.C. Gabinetto del Presidente e all'A.G.C. Piano Sanitario Regionale – Settore Programmazione per i provvedimenti consequenziali di competenza ed al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario
Cancellieri

Il Presidente
Bassolino

**CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
DIRETTORE GENERALE DI A.O.U. SECONDA UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI NAPOLI**

Il giornodel mese di..... dell'anno 20..... sono presenti
i sigg. On.le Antonio Bassolino, nato ad Afragola (NA) il 20.03.1947, nella
sua qualità di Presidente della Giunta Regionale della Campania, domiciliato
per la carica presso la sede della Giunta Regionale della Campania, in Via S.
Lucia n. 81 – 80132 Napoli – C.F. n. 80011990639; il Dott.
nato a, il, e residente in, –
C.F. n., nella qualità di Direttore Generale della A.O.U.
Seconda Università degli Studi di Napoli ;

PREMESSO

1. che con D.P.C.M. n. 502 del 19.07.1995, modificato ed integrato con il
D.P.C.M. n. 319 del 31.05.2001, art. 1, lettera C), nonché con l'art. 61,
comma 14, L. n. 133/2008, sono state definite le norme sul contratto e sul
trattamento economico dei Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed AA.OO.;
2. che con Delibera di Giunta Regionale n. 1472 del 18/9/2009 è stato
stabilito, salvo successivo conguaglio e nelle more della rideterminazione
dei parametri di riferimento per l'individuazione delle nuove fasce
retributive, il trattamento economico spettante ai Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie della Regione Campania, delle A.O.U. ed I.R.C.S.S.;
3. che il Presidente della Giunta della Campania con decreto n del
....., previa conforme deliberazione della Giunta Regionale n.
..... del, ha nominato, ai sensi dell'art. 3-bis, del D. Lgs. n.
502/1992, dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 512/1994 convertito in legge

con l'art. 1, comma 1, L. n. 590/1994, nonché della Delibera di Giunta Regionale n. 1191 del 30.06.2009, il Dott., Direttore Generale della Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli;

4. che il Dott. ha espresso formale accettazione dell'incarico conferitogli;

5. che l'incarico in questione ha avuto effettivo inizio in data

6. che il Dott. ha prodotto formale dichiarazione in data, nei termini di cui all'art. 1, del D.L. 27.8.1994, n. 512, convertito in legge con l'art. 1, comma 1, L. 17.10.94, n. 590, attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dai commi 9 e 11, dell'art. 3, del D. Lgs n. 502/1992, dall'art. 4, della Legge Regionale 7 agosto 1996, n. 17 e dall'art. 44, comma 2, della Legge Regionale 26.7.2002, n. 15;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

La premessa è parte integrante del presente atto:

ART. 2

Il Presidente della Giunta Regionale della Campania, conferisce l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli al Dott. che accetta.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. n. 502/92, dell'art. 1, commi 1 e 2, del D.P.C.M. n. 502/1995 come modificato dal D.P.C.M. n. 319/2001 e dell'art. 18 della Legge Regionale n. 32/94 e della Delibera di Giunta Regionale n. 1191 del 30.06.2009.

ART. 3

Salvo quanto previsto dai successivi artt. 9 e 12, le parti convengono che l'incarico ha la durata dianni a decorrere dalla data di effettiva presa in servizio nell'incarico conferito.

L'incarico in questione è rinnovabile, in via formale ed espressa, nei limiti di cui al comma 3-bis, dell'art. 18 della legge regionale n. 32/1994, aggiunto dall'art. 3 della legge regionale n. 3/2006.

ART. 4

La carica di Direttore Generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente od autonomo, ai sensi del comma 10, art. 3 bis, del D.Lgs. n. 229/99, e dell'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. n. 502/95, (modificato ex D.P.C.M. n. 319/01).

Il rapporto di lavoro di Direttore Generale è esclusivo ai sensi dell'art. 3-bis, comma 8, del D.Lgs. n. 502/1992, ed è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 10, dello stesso decreto legislativo.

ART. 5

Con la sottoscrizione del presente atto il Direttore Generale si obbliga:

- a) a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Ente cui è stato preposto, ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i. ;
- b) ad esercitare tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'A.O.U, disciplinati da leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'Azienda medesima;
- c) ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti

dall'art. 18 della L.R. n. 32/94 ed a rispondere alla Giunta Regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla medesima nella deliberazione di G. R. n. del(di nomina), nonché della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate e dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;

d) ad approntare un articolato piano di intervento da sottoporre all'Organo di Indirizzo, nel quale dovranno essere specificate le azioni da intraprendere, i tempi e le fasi di realizzazione ed i risultati attesi per ciascuna fase;

e) a mantenere il segreto ed a non fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda da lui diretta, e per la Regione Campania, ovvero un danno od un ingiusto vantaggio a terzi, fatta comunque salva la disciplina di cui alla legge 241/90 e di cui al D. Lgs. n. 196/2003;

ART. 6

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto ed in conformità a quanto previsto dall'art. 1, lettera C) del D.P.C.M. n. 319/2001 e dall'art. 61, comma 14, della Legge n. 133/2008, e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1472 del 18/09/2009, salvo successivo conguaglio, nelle more della rideterminazione dei parametri di riferimento per l'individuazione delle nuove fasce retributive, il compenso annuo lordo attribuito al Direttore Generale è fissato in €154.937,07= (centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/07) al lordo di oneri e ritenute di legge. Al compenso vanno applicate le detrazioni previste dalla D.G.R.C. n. 1843 del 9 Dicembre 2005, assorbite da quelle indicate dall'art. 61, comma 14, della Legge n. 133/2008.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda e viceversa. Il predetto trattamento economico può essere integrato di una ulteriore quota fino ad un importo massimo di €. 5.164,57= in relazione a corsi di formazione manageriale ed a iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed alle quali il Direttore Generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio. Spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, al di fuori del Comune ove ha sede il proprio ufficio, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello "C".

ART. 7

La Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995, modificato ed integrato con il D.P.C.M. n. 319/2001, fissa e il Direttore Generale – con la sottoscrizione del presente contratto – accetta, quali obiettivi generali e specifici, di salute e funzionamento dei servizi, tra gli altri, quelli riportati nella deliberazione di G.R. del(di nomina); nonché tutti gli ulteriori, eventuali, interventi previsti con analoghe finalità. Gli stessi obiettivi potranno essere integrati da quelli individuati con successivi atti giuntali, provvedimenti statali e/o del nominato Commissario ad Acta in considerazione dell'attuale fase commissariale.

La Giunta Regionale fissa anche le modalità di verifica del raggiungimento dei predetti obiettivi e di quelli definiti nel quadro della programmazione regionale - ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.,- da misurarsi con appositi indicatori aventi carattere di oggettività, ai fini della

corresponsione della percentuale di incremento del compenso di cui al precedente comma 5 entro il limite massimo del 20% previsto dal citato D.P.C.M., che l'A.O.U. può corrispondere a titolo di incentivo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; la corresponsione di tale incremento è subordinata ad espressa autorizzazione da parte della Giunta Regionale ad intervenuta verifica del raggiungimento di tali obiettivi.

La Giunta valuta il Direttore Generale coerentemente agli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Intesa stipulato tra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli.

Il Direttore Generale – con la sottoscrizione del presente contratto – assume espressamente gli obblighi sanciti dalle disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. n. 28/2003 di sottoporre il proprio operato a monitoraggio trimestrale, dall'art. 22 della L.R. n. 15 dell'11/8/2005, in aggiunta a quanto già previsto dal comma 6, dell'art. 3 bis, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., nonché dal combinato disposto dell'art. 52, comma 4, lett. D, della l. n. 289/2002 ed art. 3, comma 2, lett. C, della L. n. 405/2001, in materia di decadenza dei Direttori Generali in caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico per l'applicazione conseguente

Ai sensi della DGRC n. 2048/2004 si determina la decadenza automatica del Direttore Generale in caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico dell'azienda sanitaria.

Ai sensi dell'Intesa Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2005, art. 3, comma 8, è tenuto, inoltre, al rispetto del contenuto e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel nuovo Sistema Informativo Sanitario.

ART. 8

E' consentito al Direttore Generale di recedere anticipatamente dal contratto, a condizione che ne dia congruo preavviso, da comunicarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al Presidente della Giunta regionale almeno 60 (sessanta) giorni prima.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, commi 6 e 7, della L.R. 32/1994 e dall'art. 3- bis, comma 7, del D. Lgs. n. 502/1992, allorché si verifichi una ipotesi di decadenza dall'incarico, ovvero ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, nonché in caso di violazioni di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, è consentito alla Regione di risolvere il contratto dichiarando la decadenza del Direttore Generale.

Nei casi di assenza o impedimento, trascorso il termine di cui all'art. 18, comma 6, della L.R. 32/1994, e all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n 502/1992, il Presidente della Giunta, previa conforme delibera della stessa a seguito di contestazione formale in contraddittorio con l'interessato, provvede a revocare l'incarico al Direttore Generale altresì dichiarando la risoluzione del contratto.

Il presente contratto è risolto, di diritto, qualora si verifichi una delle cause previste e disciplinate dall'art. 3, comma 11, del Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del Codice Penale.

Il contratto si intende altresì, risolto in caso di sentenza del Giudice Amministrativo che disponga l'annullamento della nomina a Direttore Generale.

Nulla è dovuto al Direttore Generale nei casi di cessazione dall'incarico per

decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché per dimissioni, a titolo di indennità o ad altro titolo.

ART. 9

Nel caso in cui venga avviato un procedimento penale nei confronti del Direttore Generale, per fatti che siano connessi all'esercizio delle sue funzioni - fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del D. Lgs. n. 502/1992 - nessun onere incomberà in capo alla Regione per la difesa, sin dalle fasi iniziali del procedimento.

In caso di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, con sentenza passata in giudicato, il Direttore Generale si obbliga a tenere indenne l'Azienda di tutti gli oneri eventualmente sostenuti per la sua difesa in ogni grado del giudizio.

Il rinvio a giudizio del Direttore Generale per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, salvo quanto previsto all'articolo precedente, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

ART. 10

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6, del D. Lgs. n. 502/1992, il Direttore Generale si obbliga a produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 1° agosto 2000.

ART. 11

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, del Decreto Legislativo n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta Regionale, all'atto della nomina di ciascun Direttore Generale definisce ed assegna, aggiornandoli

periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi.

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6, del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche la Giunta Regionale, trascorsi diciotto mesi dalla nomina, verifica i risultati aziendali conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, del menzionato Decreto Legislativo n. 502/1992, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari e sentito il parere del Sindaco o della Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 502/1992, dispone la prosecuzione del contratto o la risoluzione del medesimo, entro i tre mesi successivi alla scadenza del predetto termine.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Giunta Regionale di attivare le procedure di decadenza o di revoca del Direttore Generale previste dall'art. 3-bis, comma 7, del D. Lgs. n. 502/1992 qualora ne ricorrano le condizioni.

ART. 12

Per quanto non disciplinato con il presente contratto, le parti rinviano agli artt. 3 e 3-bis, del D.Lgs n. 502/1992, e ss.mm., al D.P.C.M. n. 502/1995, modificato ed integrato dal D.P.C.M. n. 319/2001, nonché alle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile ed alla normativa vigente in materia.

ART. 13

Il Foro di Napoli è competente in caso di controversie.

ART. 14

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

.....

On. Antonio Bassolino

Si intendono specificatamente approvati e sottoscritti, ai sensi dell'art. 1341, codice civile gli articoli 7, 9 (recesso - decadenza - revoca - risoluzione del contratto - esclusione di indennità) e 14, del presente contratto.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

.....

On. Antonio Bassolino

CONTRATTO DI INCARICO DI DIRETTORE GENERALE

DELL'A.R.SAN .

Il giornodel mese di..... dell'anno 2010 sono presenti i
sigg. On.le Antonio Bassolino, nato ad Afragola (NA) il 20.03.1947, nella
sua qualità di Presidente della Giunta Regionale della Campania,
domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale della
Campania, in Via S. Lucia n. 81 – 80132 Napoli – C.F. n. 80011990639;
il/la Dott./Dott.ssa, nato/a a, il e residente in
....., alla Via – Cod.Fisc., nella
qualità di Direttore Generale dell'ARSAN;

Premesso :

- che la Regione Campania con la L.R. 10.11.1996 n. 25, ha istituito
l'Agenzia Regionale Sanitaria (A.R.San.) quale Azienda della Regione
Campania ed all'art. 5, comma 2, ha disciplinato il contratto da stipularsi
con il Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Sanitaria a cui si
applicano le disposizioni previste per il contratto del Direttore Generale
delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere;

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 208 del 7.02.1997 ha
provveduto alla costituzione dell'A.R.San. ed alla contestuale approvazione
dello schema tipo di contratto di prestazione di opera intellettuale da
stipularsi con il Direttore Generale;

- che con D.P.C.M. n. 502 del 19/7/95, modificato ed integrato con il
DPCM n. 319 del 31/5/2001, art.1, lettera c) è stato determinato il
trattamento economico del Direttore Generale delle Aziende Sanitarie;

- che con Delibera di Giunta Regionale n. 1472 del 18/9/2009 è stato stabilito, salvo successivo conguaglio e nelle more della rideterminazione dei parametri di riferimento per l'individuazione delle nuove fasce retributive, il trattamento economico spettante ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Regione Campania, delle A.O.U. ed I.R.C.S.S.;

- che il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con decreto n. del, previa conforme deliberazione della Giunta Regionale n. del, ha nominato, ai sensi dell'art 5, comma 2, della L.R. n. 25/96, il/la dott./dott.ssa, Direttore Generale dell'A.R.San;

- che l'incarico in questione ha avuto effettivo inizio in data (data di immissione nelle funzioni);

- che il/la dott./dott.ssa ha prodotto formale dichiarazione in data, attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dai comma 9 e 11 dell'art. 3, del D.lgs n. 502/92, dagli articoli 4 ed 11, della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 e dall'art. 44, 2° comma, della legge regionale 26/7/2002, n. 15;

tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

La premessa è parte integrante, sostanziale e pattizia del presente atto.

ART. 2

Il Presidente della Giunta Regionale della Campania, ha conferito l'incarico di Direttore Generale dell'A.R.San. al /alla dott./dott.ssa L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 25/96.

ART. 3

La carica di Direttore Generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, ai sensi del comma 10, art. 3 bis del D.lgs n. 229/99 e dell'art. 1 comma 4 del DPCM 502/95 e s.m.i.

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8 del D.lgs n. 229/99.

ART. 4

Il Direttore Generale si obbliga:

- a) ad esercitare tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'A.R.San., disciplinati da leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'Azienda medesima;
- b) ad ispirare la propria azione agli indirizzi ed ai principi generali stabiliti di cui all'art. 4, della L.R. n. 25/96, in conformità dei quali, nei successivi trenta giorni dalla nomina, dovrà predisporre il programma di attività dell'Agenzia, ed a rispondere alla Giunta Regionale del raggiungimento degli obiettivi specifici adottati, con successivi ed eventuali provvedimenti, dalla Giunta Regionale medesima, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;
- c) a presentare annualmente un articolato piano di attività da sottoporre alla Giunta Regionale;
- d) a mantenere il segreto ed a non fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da

ciò possa derivare danno per l'A.R.San. e per la Regione Campania, ovvero un danno od un ingiusto vantaggio a terzi, fatta comunque salva la disciplina di cui alla legge 241/90.

ART. 5

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto ed in conformità a quanto previsto dall'art. 1, lettera C) del D.P.C.M. n. 319/2001 e dall'art. 61, comma 14, della Legge n. 133/2008, e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1472 del 18/09/2009, salvo successivo conguaglio, nelle more della rideterminazione dei parametri di riferimento per l'individuazione delle nuove fasce retributive, il compenso annuo lordo attribuito al Direttore Generale è fissato in €154.937,07= (centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/07) al lordo di oneri e ritenute di legge.

Al compenso vanno applicate le detrazioni previste dalla D.G.R.C. n. 1843 del 9 Dicembre 2005, assorbite da quelle indicate dall'art. 61, comma 14, della Legge n. 133/2008. Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda e viceversa.

Il predetto trattamento economico può essere integrato di una ulteriore quota fino ad un importo massimo di € 5.164,57= in relazione a corsi di formazione manageriale ed a iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed alle quali il Direttore Generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio. Spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le

funzioni, al di fuori del Comune ove ha sede il proprio ufficio, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello "C".

ART. 6

La Giunta Regionale, in conformità a quanto previsto dal comma 5, dell'art. 1, del DPCM n. 502/95, modificato ed integrato con il DPCM n. 319/01, stabilisce, ed il Direttore Generale con la sottoscrizione del presente contratto accetta, che lo stesso persegua i compiti assegnati dalla L.R. n. 25/1996 ed eventuali s.m.i., ed ispiri la propria azione agli indirizzi ed ai principi generali stabiliti dall'art. 4 della medesima legge, in conformità dei quali, nei successivi trenta giorni dalla nomina, dovrà predisporre il programma di attività dell'Agenzia, salvo la definizione di ulteriori obiettivi specifici adottati con successivi ed eventuali provvedimenti regionali.. Gli stessi obiettivi potranno essere integrati da quelli individuati con successivi atti giuntali, provvedimenti statali e/o del nominato Commissario ad Acta in considerazione dell'attuale fase commissariale. La verifica dei risultati conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono sottoposti alla valutazione della Giunta Regionale, sentito il parere dell'Assessore alla Sanità. La valutazione della Giunta è condizionante ai fini della corresponsione della percentuale di incremento del compenso di cui al precedente art. 5 entro il limite massimo del 20% previsto dal citato DPCM, da corrispondere a titolo di incentivo per il raggiungimento di obiettivi prefissati.

ART. 7

Salvo quanto previsto dai successivi artt. 8 e 9, le parti convengono che

l'incarico ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di effettiva presa in servizio nell'incarico conferitogli. L'incarico in questione è rinnovabile.

ART. 8

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Direttore Generale di dare preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, al Presidente della Giunta Regionale, a mezzo lettera raccomandata A.R.. A seguito delle dimissioni, il Presidente della Giunta Regionale, su conforme delibera di Giunta, prende atto delle dimissioni del Direttore, provvedendo a comunicare la volontà di avvalersi della risoluzione del contratto, procedendo, altresì, alla sostituzione;

nei casi di decadenza dall'incarico, cui fa rinvio l'art. 5, comma 2, della L.R. 25/96 ed art. 18, comma 7, della L.R. 3.11.1994 n. 32, il Presidente della Giunta Regionale su conforme proposta della Giunta, a seguito di contestazione formale in contraddittorio con l'interessato, pronunzia la decadenza del Direttore Generale, altresì dichiarando la risoluzione del contratto e la sostituzione del Direttore;

nei casi di assenza o impedimento, trascorso il termine di cui all'art. 18, comma 6, della L.R. 32/94, e all'art. 3, comma 6, del D.lgs 502/92, il Presidente della Giunta, previa conforme delibera della Giunta, a seguito di contestazione formale in contraddittorio con l'interessato, provvede a revocare il Direttore Generale, altresì, dichiarando la risoluzione del contratto e la sostituzione del Direttore;

nulla è dovuto al Direttore Generale, a titolo di indennità di recesso nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o

risoluzione, nonché per dimissioni;

il contratto si intende altresì risolto in caso di sentenza con cui il Giudice amministrativo disponga l'annullamento della nomina a direttore generale.

ART. 9

Il rinvio a giudizio del Direttore Generale per fatti direttamente attinenti l'esercizio delle sue funzioni, escluso quelli commessi in danno dell'A.R.SAN. non costituisce di per se grave motivo ai fini della risoluzione del contratto. Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo cessano in caso di dolo o colpa grave del Direttore Generale accertati con sentenza, ancorché non passata in giudicato.

ART. 10

Per quanto non disciplinato con il presente contratto, si applicano le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile e le norme di cui alla L.R. del 18.11.196, n. 25 ed eventuali s.m.i.;

ART. 11

Il Foro di Napoli è competente in caso di controversie.

ART. 12

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

.....

On. Antonio Bassolino

Si intendono specificatamente approvati e sottoscritti, ai sensi dell'art. 1341, codice civile gli articoli 7, 9 (recesso - decadenza - revoca -

risoluzione del contratto - esclusione di indennità) e 14, del presente contratto.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

.....

On. Antonio Bassolino